



Going concern al tempo del COVID-19

Gli impatti delle recenti disposizioni in materia di
continuità aziendale e di sospensione temporanea
degli obblighi di ricapitalizzazione delle società in
presenza di perdite





Riferimenti normativi - sintesi



Art. 6	<p>Il c.d. Decreto Liquidità, convertito dalla L.40/2020 di giugno, introduce una sospensione temporanea degli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento delle società in presenza di perdite significative.</p> <p>Successivamente la legge recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2021, ha innovato in modo sostanziale la normativa in tema di rinvio dei provvedimenti da adottare in relazione alle perdite rilevate o conseguite dalle società di capitali.</p>
Art. 38 quater	<p>La L. 77/2020 di luglio, in conversione del c.d. Decreto Rilancio, interviene sulla medesima fattispecie e riformula la norma in precedenza contenuta nell'art. 7 introducendo inoltre alcuni obblighi specifici di informativa.</p> <p>Per i bilanci con esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020 (non ancora approvati) si prevede che la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività non tenga conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.</p> <p>Pei bilanci bilanci con esercizio in corso al 31 dicembre 2020 si prevede che la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività possa essere fatta, anche in sopraggiunta mancanza della stessa, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.</p>



Deroga al *going concern*

- La norma applicabile ai **bilanci in corso al 31 dicembre 2020**

In cosa consiste?

*La valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'**ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020** [art. 38-quater comma 2]*



Deroga al *going concern*

- La norma applicabile ai **bilanci in corso al 31 dicembre 2020**

Requisiti

Può avvalersi della deroga la società se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020):

- la valutazione delle voci è stata fatta in applicazione § 21 oppure del § 22 dell'OIC 11.
- la società si sia già avvalsa, ricorrendone i presupposti, della deroga sulla continuità aziendale anche per tale esercizio.



Deroga al *going concern*

- La norma applicabile ai **bilanci in corso al 31 dicembre 2020**

Effetti contabili

Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.

Continuerà pertanto ad applicare i criteri di funzionamento ordinari e non sarà chiamata ad applicare i criteri «modificati» disciplinati dal §23 e §24 dell'OIC 11.



Deroga al *going concern*

- La norma applicabile ai **bilanci in corso al 31 dicembre 2020**

L'informativa

- Al preparatore di bilancio è **comunque richiesto di aggiornare la valutazione sulla continuità aziendale** a prescindere dall'applicazione della deroga e deve darne chiara informativa in bilancio
- La scelta di adottare la deroga deve essere esplicitate
- Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.





Deroga «ricapitalizzazione»

- Riferimenti normativi: testi coord. a confronto

Pre-modifica

Art. 6 decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito da legge 5 giugno 2020, n.40

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Post-modifica

Art. 6 decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito da legge 5 giugno 2020, n.40 modificato da art. 1, comma 266 , L. 30 dicembre 2020, n. 178,

1. Per le **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020** non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, **è posticipato al quinto esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.



Deroga «ricapitalizzazione»

- Riferimenti normativi: testi coord. a confronto

Pre-modifica	Post-modifica
Art. 6 decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito da legge 5 giugno 2020, n.40	Art. 6 decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito da legge 5 giugno 2020, n.40 modificato da art. 1, comma 266 , L. 30 dicembre 2020, n. 178,
	<p>3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.</p> <p>4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.</p>



Deroga «ricapitalizzazione»

- Riferimenti normativi: dossier tecnico alla modifica dell'art. 6
- *La disposizione sostituisce integralmente l'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, **ampliandone l'ambito di applicazione**. Il primo comma, che conferma la sostanza del citato articolo 6, disapplica gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. Gli ulteriori commi inseriti nell'articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020 integrano tale previsione specificando che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì **il quinto esercizio successivo**.*
- *Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del **quinto esercizio successivo**, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. (...)*



Deroga «ricapitalizzazione»

- Questioni applicative ed elementi distintivi
- Dalle “fattispecie verificatesi” alle “perdite emerse”
- Sospensione degli obblighi di assumere “opportuni provvedimenti” in caso di perdite di capitale rilevante nel quinquennio di «grazia» 2021-2025 per le seguenti fattispecie:

S.p.A.	S.r.l.	Cooperative
- art. 2446 commi 2 e 3	- art. 2482-bis commi 4, 5, 6	- art. 2545- duodecies
- art. 2447	- art. 2482-ter	



Deroga «ricapitalizzazione»

- Questioni applicative ed elementi distintivi
 - Trattamento delle perdite maturate nel 2019
 - Trattamento delle perdite maturate successivamente al 2020
- Contabilizzazione delle perdite: La norma dispone che le perdite di cui ai commi da 1 a 3, ossia tutte le fattispecie di perdite rilevanti oggetto della disposizione di favore, devono **essere distintamente indicate nella nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.



Impatti sulla attività di revisione

Deroga sul going concern

Le conclusioni raggiunte dal revisore, **in conformità al principio di revisione ISA (Italia) 570**, dipenderanno necessariamente:

- 1) dall'osservanza delle modalità applicative della Deroga
- 2) dall'adeguatezza dell'informativa resa dagli amministratori.

Deroga sulla ricapitalizzazione

Il capitale ridotto al di sotto dei limiti legali, sebbene con facoltà di rinvio di intervento ai sensi di legge, resta ai sensi del **principio di revisione ISA (Italia) 570** tra gli indicatori che il revisore deve considerare ai fini di stabilire se vi siano dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.